



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

IL RUOLO DELL'ATTESTATORE: PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ, RESPONSABILITÀ, RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

e i Principi di attestazione

Cristina Bauco

Coordinatrice area giuridica Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Principi di attestazione dei piani di risanamento



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA



Il lavoro dell'Attestatore: le indicazioni dei principi del CNDCEC

Nomina e
accettazione

Profili generali delle
verifiche/documenta
zione

Verifica sulla
veridicità dei dati
aziendali

La diagnosi delle
cause e dello stato di
crisi

Verifica sulla
fattibilità del piano

La valutazione della
convenienza della
proposta e miglior
soddisfamento dei
creditori

La relazione di
attestazione e la
documentazione del
lavoro
dell'attestazione

Le attività
successive
all'attestazione

Le attestazioni
nell'ambito degli
strumenti di
regolazione della
crisi di gruppo



- i professionisti attestatori;
- imprese in crisi, per fornire un'indicazione della tipologia di lavori che l'attestatore deve svolgere e consentire un costruttivo confronto;
- creditori e terzi, per consentire l'affermarsi di good practices che permettano di applicare correttamente la *ratio* della legge;
- advisor e i professionisti che redigono il piano;
- i terzi (operatori di settore o investitori) interessati a formulare proposte concorrenti, potendo assumere l'attestazione quale base informativa oggettiva, seppur limitata, relativa all'impresa;
- gli organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori

Linee guida e standard di relazione per indicare modalità operative



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Profili generali del lavoro dell'attestatore



- La ratio dell'attestazione è quella di tutelare i creditori e i terzi perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dall'imprenditore in crisi siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa



I lavoro dell'Attestatore è finalizzato a rafforzare l'idoneità degli impegni assunti dall'imprenditore in crisi mediante il Piano e finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento della esposizione debitoria

L'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quel ruota la consapevolezza del voto dei creditori che su quei dati fanno affidamento ai fini dell'espressione del consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'art. 162 l.f. (Cass. , sez. I civ., 12 marzo 2025)



L'Attestatore cui si riferisce la legge è il **professionista indipendente**, in possesso dei requisiti previsti dall'art. **2, comma 1, lett. o), CCII.**, che **elabora per conto del debitore che lo ha incaricato**, nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi:

- In occasione della richiesta di misure protettive nel corso delle trattative prima del deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la **relazione di attestazione sull'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative**, o che hanno negato la propria disponibilità a trattare, prevista dall'art. **54, comma 3, CCII**;
- la **relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani** prevista dall'art. **56, comma 3, CCII** e dall'art. **64-bis, comma 3, CCII**;
- la **relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**, di cui all'art. **57** (e **58 CCII** in caso di modifiche sostanziali) tenuto anche conto dell'eventuale estensione degli effetti ai sensi dell'**art. 61 CCII**;
- l'**attestazione circa la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione di moratoria a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi**, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla **lettera c)** dell'art. **62 CCII** in materia di convenzione di moratoria;



(Segue)

- l'**attestazione** di cui all'art. **63 e 88 CCII** in occasione di transazione su crediti tributari e contributivi;
- la **relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo** di cui all'art. **87, comma 3, CCII**, che **attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano** e in caso di continuità che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (e relazione in caso di modifiche sostanziali della proposta del piano);
- l'**attestazione di degrado** di cui all'art. **84, comma 5, CCII**;
- la **relazione sulla fattibilità del piano, in caso di proposte concorrenti**, prevista dall'art. **90, comma 5, CCII**;
- nel caso in cui l'impresa in concordato intenda proseguire contratti con la pubblica amministrazione, ovvero intenda partecipare a gare per l'affidamento di contratti pubblici, ex art. **95, commi 2 e 4; CCII**: **attestazione circa la conformità al piano della prosecuzione del contratto e della ragionevole capacità di adempimento**;
- l'**attestazione per autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili** ex art. **99 CCII**;
- l'**attestazione per il pagamento dei creditori anteriori** ex art. **100 CCII**;
- **le attestazioni** previste in caso di concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo ex art. **284, comma 5, CCII e 285, comma 2, CCII**.



- In caso di **accordo transattivo** proposto con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate Riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e relativi accessori, il professionista indipendente rilascia
- una **relazione che attesta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** (art. **23, comma 2-bis CCII**); si aggiunge alla relazione sulla completezza e la veridicità dei dati aziendali rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale della società o da un revisore legale all'uopo designato
- *(L'attestazione prodotta non si risolve in una enunciazione meramente assertiva, bensì presenta un contenuto effettivo, logicamente argomentato, coerente con il piano e con il percorso della composizione negoziata, idoneo a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista.*
- *il vaglio della coerenza dell'attestazione e delle verifiche contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista e neppure sull'esercizio dell'autonomia negoziale delle Agenzie fiscali, bensì il riscontro dell'idoneità dell'attestazione e delle verifiche a veicolare informazioni funzionali all'espressione di un consenso consapevole e informato formale, dovendosi ritenere inidonea a tale scopo e quindi tamquam non esset, l'attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica*
- *Nulla osta che le due attestazioni previste dall'art.23 co.2-bis CCII siano redatte dal medesimo professionista laddove - come nel caso in esame - risulti garantita l'indipendenza del soggetto e la distinta articolazione delle valutazioni circa la veridicità dei dati e la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria (Trib. Milano, 21 maggio 2026)*
- *La norma non impone necessariamente la nomina di due professionisti distinti a condizione che il professionista incaricato per la redazione di entrambe presenti anche i requisiti di indipendenza richiesti per l'attestatore (Trib. Monza, 31 dicembre 2025)).*



La verifica della documentazione componente il piano

- ❖ L'Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla completezza e sulla adeguatezza formale del piano
- ❖ L'Attestatore deve assicurarsi che il piano consista in un documento redatto in forma scritta e per esteso, datato e sottoscritto o comunque conforme a quello approvato dall'organo di amministrazione
- ❖ Verifica che i contenuti del piano siano in linea con le indicazioni contenute nel CCII
- ❖ L'Attestatore deve verificare che piano risponda ai generali requisiti di chiarezza e comparabilità previsti normativamente per l'informativa di bilancio. Il piano deve presentare un grado di dettaglio tale da consentire all'Attestatore le verifiche di coerenza storica e con la situazione di fatto delle sue grandezze fondamentali
- ❖ Per la valutazione della completezza del piano è opportuno che l'Attestatore faccia riferimento ai Principi per la redazione del piano di risanamento (e alla sezione II-BIS del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026)

- **È opportuno che l'Attestatore richieda un confronto con i sindaci e/o con il revisore legale e/o con le altre funzioni di controllo, nell'ambito del quale i medesimi possono segnalare eventuali criticità riscontrate a seguito dell'attività svolta nell'esercizio dei rispettivi compiti.**
- **Ove sia l'Attestatore a rilevare profili di criticità è opportuno che vengano chieste informazioni agli organi di controllo in carica anche per il tramite dell'organo di amministrazione della società**

I principi di attestazione – Verifica sulla veridicità dei dati aziendali



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

- *La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali che è strumentale al giudizio di fattibilità del Piano, nel senso che una Base dati contabile non veritiera rende inattendibile il Piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità*
- **Principio 4.1.1:** Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il Piano. Si possono quindi verificare situazioni nelle quali l'Attestatore considera non veritieri alcuni dati, senza che per questo sia inficiata la veridicità complessiva del suddetto sistema. Tali situazioni richiederanno particolare attenzione per capirne il riflesso nella costruzione del Piano ed andranno comunque espressamente menzionate nella relazione finale.
- **Principio 4.2.1.:** L'espressione "veridicità" utilizzata nel CCII non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva", quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale.
- **Principio 4.3.1.:** L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano (c.d. Base dati contabile" o "Spalla di Piano"), su cui si fondano le previsioni del Piano.
- **Principio 4.3.2. :** L'Attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la Base dati contabile siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda.

I principi di attestazione. Verifica sulla fattibilità del piano



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- **Principio 6.8.1.:** Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.
- **Principio 6.8.5. :** Il giudizio di fattibilità dell'Attestatore si fonda:
 - sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
 - sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
 - sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa del mercato in cui opera.
- **Principio 6.8.6. :** In ipotesi di continuità l'Attestatore verifica che entro l'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano i flussi economici e finanziari evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile. A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il sostenimento del debito finanziario (sia come finanziamenti già esistenti, sia come "nuova finanza") e l'effettuazione degli investimenti a regime occorrenti.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

L'attestatore: requisiti di indipendenza e professionalità specifica

Requisiti di professionalità e onorabilità



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Professionalità specifica

- essere iscritto nel registro dei revisori legali>;
- essere iscritto dell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356 CCII

Onorabilità (requisiti previsti nell'art. 356, comma 3, CCII)

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, inter alia, per reati concorsuali, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'economia pubblica e contro l'ordine pubblico;
- non avere riportato negli ultimi cinque anni alcuna sanzione disciplinare prevista dal proprio ordinamento professionale

L'indipendenza dell'Attestatore



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

L'Attestatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, deve essere **indipendente rispetto all'impresa e all'imprenditore in crisi e ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi**



L'Attestatore:

- è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
- non è legato all'impresa in crisi o altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- non ha svolto, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa in crisi;
- non è stato componente – e come lui i soggetti con cui è eventualmente unito in associazione professionale – negli ultimi 5 anni degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né ha posseduto partecipazioni nella stessa



Ai fini della indipendenza rilevano esclusivamente le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

Trovano applicazione le norme deontologiche della Professione per la definizione dei canoni di comportamento professionale

Il requisito deve essere valutato sia nei confronti dell'impresa, sia nei confronti di altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi (creditori, coobbligati dell'imprenditore, soggetti che hanno prestato garanzie, soci e componenti degli organi societari)



- Dal 29 aprile 2026, a seguito dell'entrata in vigore delle relative disposizioni contenute nel d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento), il primo comma dell'art. 2399 c.c. è stato abrogato e i contenuti sono confluiti nell'art. 2396-septies c.c.
- Il vigente art. 2399 c.c. stabilisce che: *"La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi".*

L'indipendenza dell'Attestatore



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- L'art. 2396-septies c.c., in punto di cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo di controllo, stabilisce che: *«Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:*
- *a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;*
- *b) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- *c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo».*



L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività dell'Attestatore

- ❖ Non è possibile individuare compiutamente tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività. Il professionista deve effettuare un'auto-valutazione preventiva dei rischi potenziali che possono minare la propria indipendenza.
- ❖ L'aver effettuato precedenti attestazioni previste dal CCII o dalla previgente legge fallimentare a favore della stessa impresa in crisi o di società del gruppo di appartenenza di regola non compromette l'indipendenza del professionista, tuttavia è opportuno che nell'attestazione ne sia fatta esplicita menzione.
- ❖ L'indipendenza dell'Attestatore deve permanere sino alla conclusione dell'incarico.
- ❖ La partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con l'impresa in crisi e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l'indipendenza, a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o nella scelta delle soluzioni individuate dal debitore.



REQUISITI di INDIPENDENZA

IMPEDIMENTI DI NATURA RELATIVA

Debbono essere accertati, caso per caso, attraverso una mirata autovalutazione da parte del professionista non essendo sufficiente, a tali fini, la sola sussistenza del rapporto: è necessario che il rapporto sia idoneo a incidere effettivamente sulla libertà di giudizio

IMPEDIMENTI DI NATURA ASSOLUTA

Attengono (*anche se cessati*) a:

- specifici rapporti di lavoro, incarichi, anche solo per il tramite di soggetti con i quali l'Attestatore è unito in associazione professionale, con l'impresa in crisi negli ultimi 5 anni
- Organo di controllo: incarichi assunti direttamente dal professionista indipendente o da associati di studio come componente effettivo



Secondo alcuni sono escluse generalmente prestazioni *uno actu* occasionalmente rese all'impresa (con precisazione di specifica valutazione del valore economico, della durata e dell'estensione)

Possono essere comunque atte a pregiudicare l'indipendenza le prestazioni che, indipendentemente dalla loro rilevanza, estensione e valore economico:

- *comportino il rischio di un auto-riesame da parte del professionista;*
- *attengano a profili contabili rilevanti per l'espressione del giudizio di fattibilità;*
- *attengano alla valutazione dell'azienda o di asset dell'impresa;*
- *attengano alla redazione di piani e stime prognostiche o la loro valutazione o la loro fattibilità*

L'autovalutazione di indipendenza deve essere conservata tra le carte di lavoro e a esito della stessa il professionista deve dichiarare nella relazione di Attestazione di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento o influenza

L'indipendenza dell'Attestatore



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

È opportuno applicare e fare rinvio alle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*” emanate dal CNDCEC, che rappresentano un valido ausilio per valutare se e come l'indipendenza richiesta risulti compromessa.

È opportuno, infatti, che prima di accettare l'incarico, il professionista svolga le verifiche in merito all'esistenza di fattori di rischio, valutando condizioni che pregiudichino l'indipendenza. Così come è opportuno che valuti l'esistenza di potenziali conflitti anche futuri in relazione all'appartenenza a una rete professionale ovvero alla condivisione di risorse e luoghi di lavoro con altri professionisti dell'impresa in crisi

L'Attestatore dichiara la propria indipendenza all'atto di accettazione o nella relazione

Laddove le condizioni di indipendenza esistenti all'atto dell'incarico vengano meno prima dell'espressione del giudizio finale, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l'impossibilità di proseguire l'incarico, ciò anche per permettere all'interessato di sostituire l'Attestatore e nominare altro soggetto idoneo



L'Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete all'impresa in crisi ed ai suoi consulenti



Tuttavia, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, è consentito che:

- l'Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi, coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delle ipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi;
- l'Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere (ma l'Attestatore non si deve ingerire nella scelta delle strategie e della soluzione della crisi che competono alla sola impresa);
- l'Attestatore esprima la propria opinione in relazione ai rischi di fattibilità derivanti dalla impostazione individuata dal debitore;
- è ammissibile che l'Attestatore comunichi all'impresa in crisi nel corso del lavoro indicazioni sulle sue attività di controllo.

L'indipendenza dell'Attestatore



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

L'Attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dall'impresa in crisi non perde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono necessarie attività di verifica circa le proposte formulate dall'impresa in crisi. Quest'ultima può modificare le proprie scelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall'Attestatore.

Adeguatezza del **compenso**

Il compenso, se non pagato anticipatamente per l'intero importo, deve essere corrisposto secondo un programma di avanzamento del lavoro per permettere all'Attestatore di non essere vincolato alla conclusione della prestazione e sostenere i costi connessi allo svolgimento dell'incarico. Il pagamento dell'Attestatore non può mai essere condizionato (neppure in parte) al successo del Piano (e quindi alla omologa) o al rilascio del favorevole giudizio di attestazione;

diversamente sarebbe pregiudicata l'indipendenza del professionista



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Esecuzione del piano

L'Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta formulata ai creditori



Il monitoraggio è a cura dell'imprenditore e degli organi societari e, ove nominato, del commissario giudiziale

- ❖ L'Attestatore non ha l'obbligo giuridico di monitorarne l'esecuzione e non è destinatario di responsabilità in caso di non corretta esecuzione del Piano.
- ❖ L'attività dell'Attestatore si sostanzia in un giudizio prognostico sull'idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi
- ❖ Ferma restando l'assenza di previsioni specifiche, nulla vieta che il soggetto affidatario dell'incarico di monitoraggio del Piano nella fase esecutiva possa essere individuato nella figura dell'Attestatore nella veste di professionista esperto della materia. Il conferimento di tale ulteriore incarico non ha effetti sull'indipendenza dell'Attestatore in relazione all'attestazione già effettuata.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Il rapporto fra l'Attestatore e gli organi di *governance*

Il rapporto fra l'Attestatore, advisor, organi di governance



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- ❖ Il **consulente incaricato di predisporre i piani** e l'**Attestatore** incaricato di redigere le relazioni previste nel Codice della crisi, sono direttamente incaricati dalla società rispetto alla quale sono vincolati da obblighi contrattuali assunti in virtù della sottoscrizione del mandato professionale → *Per questo motivo, rapporti e scambi di informazioni tra collegio sindacale e detti professionisti, pur se rilevanti per lo svolgimento della stessa funzione di vigilanza che il collegio è chiamato ad espletare, devono essere necessariamente concordati con l'organo di amministrazione che resta il diretto interlocutore degli uni e degli altri.*
- ❖ Il **collegio sindacale** può rappresentare per il consulente incaricato della redazione dei piani ovvero per l'Attestatore incaricato della redazione delle relazioni un **utile punto di riferimento** → *può fornire ulteriori informazioni circa la struttura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, se del caso, evidenziare eventuali criticità riscontrate.*

Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA



Rapporti con Consulente e Attestatore (Norma 11.9)

Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, sentito l'organo amministrativo e previo accordo con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del piano e all'attestatore incaricato della redazione dell'attestazione.

NOTA BENE: Nel caso in cui sorgano **dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza**, il collegio sindacale può chiedere agli amministratori ulteriori informazioni e opportuni chiarimenti. Se le informazioni fornite non fossero idonee a fugare i dubbi circa l'indipendenza e l'obiettività dell'attestatore, il collegio sindacale può intraprendere le opportune azioni di sollecitazione e di reazione (Cfr. *Norma 5.2. e Norme 6.1., 6.2.*).

Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- L'Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, ove non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano, fatta eccezione per i casi in cui sia previsto dal CCII il rilascio di un'attestazione inerente alla convenienza del trattamento proposto ovvero alla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale
- Detta verifica, tuttavia, non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, potranno in essere gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l'Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fine della espressione del giudizio di convenienza



- Art. 87 CCII: si prevede che il piano di concordato indichi le “azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo”.
- L'Attestatore dovrà analizzare gli atti di gestione alla luce della documentazione esaminata, filtrandone con la sua esperienza professionale i contenuti, al fine di verificare la sussistenza dell'esperibilità di quelle azioni che potrebbero essere promosse da parte dell'organo della procedura a carico dell'organo di amministrazione e/o di controllo (verifica della consistenza patrimoniale dei soggetti responsabili, al fine di valutare l'utilità concreta dell'azione di responsabilità e l'incidenza sull'attivo potenzialmente recuperabile in caso di liquidazione giudiziale)

Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- *(Occorre affermare, in relazione al terzo motivo di doglianza, il seguente principio di diritto: «In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura»)*
- Cass civ., sez. I, 15 giugno 2023, n. 17106



- L'Attestatore deve svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata
- L'Attestatore, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo *status* professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppiamente qualificato)
- Trattandosi di contratto d'opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, può trovare applicazione l'art. 2236 c.c. e, dunque, l'Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave
- **Principio 2.4.3.:** la responsabilità dell'Attestatore non riguarda la realizzazione a posteriori del Piano o di specifiche parti di esso ma la sua fattibilità al momento in cui gli è sottoposto. La realizzazione dipende dagli amministratori e dalla direzione aziendale e/o da circostanze esterne, comunque al di fuori del controllo del professionista indipendente il cui giudizio è solo prognostico e di ragionevolezza.



- **Art. 342 CCII “Falso in attestazioni e relazioni”**
- *“1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli **56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati**, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*
- *2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.*
- *3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.*

Falso in attestazioni e relazioni



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

- Il “piano” a cui si fa riferimento è chiaramente il piano come individuato nella disciplina dei singoli strumenti di regolazione della crisi, vale a dire:
- il piano attestato rivolto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria predisposto secondo le indicazioni fornite dall’art. 56, comma 2, CCII;
- il piano economico finanziario, predisposto attenendosi alle indicazioni fornite dall’art. 56, comma 2, CCII a corredo degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57, comma 2, CCII; rilevano ai fini penali anche i comportamenti commissivi od omissivi dell’attestatore in caso di modifiche sostanziali del piano che intervengano ante o post omologa per le quali è richiesto il rinnovo dell’attestazione ex art. 58, commi 1 e 2, CCII;
- il piano di concordato ex art. 87 CCII, con le specifiche indicazioni richieste in caso continuità aziendale e, nel caso di cui all’art. 88, comma 1, relativo alla proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie e relativi accessori, con previsione di soddisfazione di questi ultimi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato, attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione di un professionista indipendente. Rilevante ai fini penali anche l’attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 88, comma 2, CCII.
- Vengono inoltre considerate le fattispecie che potrebbero verificarsi in occasione delle attestazioni rese nell’ambito di convenzioni di moratoria, ex art. 62, comma 2, lett. d), CCII, essendo tenuto il professionista indipendente ad attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 62 CCII; le ipotesi di falso inerente all’attestazione resa per l’inammissibilità di proposte concorrenti ex art. 90, comma 5 CCII, o, anche di falso nelle attestazioni speciali previste ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 2, CCII

Falso in attestazioni e relazioni



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- Si tratta di un **delitto**
- proprio, poiché può essere commesso soltanto dal professionista in possesso dei requisiti di indipendenza descritti nell'art. 2, lett. o) CCII, che abbia accettato l'incarico di attestazione e come tale indicato nelle norme di richiamo;
- doloso (come da previsioni generali di cui all'art. 42, comma 2, c.p.): quindi la condotta deve essere connotata da “coscienza” (vale a dire da consapevolezza) e dalla volontà di compiere quella data azione o di realizzare l'omissione;
- punito con pena congiunta della reclusione (da due a cinque anni) e della multa (da 50.000 a 100.000 euro); se la pena applicata in concreto non è superiore a quattro anni, è prevista la sostituzione con pena detentiva breve, giusta quanto disposto dal novellato art. 545-bis c.p.;
- caratterizzato da due circostanze aggravanti: la prima, a effetto comune, richiede che vi sia una connotazione tipica del dolo c.d. “specifico” e cioè il fine di aver agito al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; la seconda, a effetto speciale, aumenta la pena fino alla metà nel caso in cui dal fatto consegua un danno (patrimoniale) per i creditori.



- La norma àncora le informazioni rilevanti alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti al medesimo allegati, limitando il fatto tipizzante la condotta e tacendo in ordine a qualsiasi possibilità di scrutinio sulla fattibilità del piano medesimo
- (se l'informazione ricadesse sulla fattibilità del piano, si tratterebbe non solo di un “giudizio esterno soggettivo” e altamente discrezionale, ma soprattutto di una vera e propria valutazione in relazione a un elemento (la fattibilità) che può venir meno anche per fattori estranei alla valutazione o all'informazione (data o omessa) proveniente dal professionista



- *(Oggetto di scrutinio può essere unicamente il profilo metodologico della struttura del giudizio di fattibilità e non invece “la prognosi di fattibilità “come tale e tanto meno il suo avverarsi”. Ne consegue che la valutazione della condotta (sia commissiva che omissiva) deve concernere la completezza della base informativa che costituisce il fondamento dell’espressione del giudizio prognostico di fattibilità, nonché la correttezza dei metodi e dei i criteri valutativi utilizzati per esprimere tale giudizio, “da effettuare in relazione ai principi della tecnica professionale comunemente riconosciuti e accettati secondo le regole dell’arte”. Corte di Cassazione, sentenza n. 13016/2024))*
- con l’inciso “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti a esso allegati” viene escluso dall’ambito del rimprovero penale il giudizio prognostico circa la fattibilità economica del piano, mentre resta immutato lo scenario di partenza. Di talché l’area di penale rilevanza riguarderebbe le attività dell’attestatore relative alla correttezza e alla completezza della base informativa, nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilità economica del piano



- **Principio 6.8.2.** : La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, gli obiettivi possono non essere stati conseguiti per effetto della normale incertezza di ogni attività d'impresa, nonché di accadimenti imprevedibili, eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di mancata implementazione del Piano da parte dell'azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell'Attestatore deve essere svolta, in un ambito di ragionevolezza della previsione, con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione.
- **Principio 6.8.3.** : Per esprimere il giudizio di fattibilità, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti fondamentali (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone.

Falso in attestazioni e relazioni. La rilevanza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- In tema di omissione è necessario delimitare e perimetrare il concetto di “rilevanza” delle informazioni: in prima approssimazione, appare chiaro che si debba trattare di “elementi” (oggetto dell’“informazione” asseritamente infedele) capaci di incidere fondamentalmente sulla rappresentazione della realtà aziendale e sui presupposti e sulle finalità degli accordi e dei piani o sulla loro attuazione
- In sostanza, pur non essendo semanticamente sovrapponibili i concetti di “rilevanza” (cui si riferisce la norma) e “decisività”, parrebbe ragionevole concludere che la soglia di “significatività penale” della “rilevanza”, sia identificabile in una “pregnanza” del dato informativo omesso rispetto all’assetto complessivo dell’atto e/o della decisione che su quell’atto riposi

Falso in attestazioni e relazioni. La rilevanza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- La mera “rilevanza” dell’informazione omessa, non è significativa in sé: per potersi integrare la condotta di reato, l’informazione deve riguardare soltanto la “veridicità dei dati”; dunque è penalmente indifferente, per la norma in esame, che l’omissione attenga a un’informazione, pur anche rilevante, ma che verta su un’altra “qualità” del dato.
- Già vigente l’art. 236-bis l.f., facendo leva su una lettura costituzionalmente orientata e conforme al principio di offensività, si è ritenuto che anche la condotta commissiva dovesse essere integrata dal requisito della rilevanza delle informazioni false esposte nell’attestazione, al pari della condotta omissiva. Anche nella prima delle due ipotesi caratterizzanti la fattispecie di reato, dunque, le informazioni false dovevano attenere a elementi che, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo, assumevano rilevanza nel complessivo giudizio finale di fattibilità
- **Principio 11.2.4.:** Sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del piano.